

STATUTO

SOLE E LUNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: RIPACANDIDA PZ VIA RAFFAELE
CIRIELLO 27

Numero REA: PZ - 135763

Codice fiscale: 01806960769

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 20-10-2011 - Statuto completo	2
--	---



NOTAIO
CLARA VITTORIA

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

ARTICOLO PRIMO) E' costituita con sede in Ripacandida, la società cooperativa sociale denominata "SOLE E LUNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE".

La Cooperativa potrà istituire, nei modi previsti dalla legge, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

ARTICOLO SECONDO) La Cooperativa ha la durata fino al 31 dicembre 2100.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

ARTICOLO TERZO) La società cooperativa non ha scopo di lucro né di speculazione privata; è retta e disciplinata dai principi della mutualità prevalente ai sensi degli articoli 2513, 2514, 2515 codice civile, operando prevalentemente con i propri soci, e si propone di ottenere, tramite la gestione in forma associata dell'azienda, continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

La cooperativa può svolgere la propria attività anche con persone non socie.

Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici deve essere rispettato il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci.

In funzione della quantità e qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.

La cooperativa organizza la propria attività economica in modo tale da consentire a tutti i soci cooperatori di instaurare rapporti mutualistici in conformità allo scopo ed all'oggetto della cooperativa e pertanto di effettuare proprie prestazioni lavorative conformi all'attività della cooperativa secondo le opportunità e gli impegni che gli amministratori colgono ed assumono nei confronti del mercato.

ARTICOLO QUARTO) La cooperativa organizza la propria attività economica in modo tale da consentire a tutti i soci cooperatori di instaurare rapporti mutualistici in conformità allo scopo ed all'oggetto della cooperativa e pertanto di effettuare proprie prestazioni lavorative conformi all'attività della cooperativa secondo le opportunità e gli impegni che gli amministratori colgono ed assumono nei confronti del mercato.

La Cooperativa intende svolgere:

A) le attività previste dall'articolo 1 comma 1 lettere a) e b) della legge 381/91 consistenti nella gestione di servizi nel comparto socio-sanitario assistenziale educativo ed attività connesse, avvalendosi anche di professionisti soci ai sensi dell'articolo 10 della medesima legge.

La cooperativa organizzando le strutture ed attrezzando locali, stipulando convenzioni con enti pubblici e privati, può fornire servizi sociali e medici a favore di minori, disabili, anziani, tossicodipendenti, persone svantaggiate e servizi di turismo sociale e servizi connessi. In relazione a ciò ed ai principi che disciplinano le società cooperative e ispirati alla mutualità, la cooperativa può gestire stabilmente o temporaneamente, in conto proprio, per conto terzi, per conto di enti pubblici, anche economici, per enti territoriali, A.S.L., nosocomi e cliniche private e similari:

- attività e servizi di riabilitazione;
- centri diurni e residenziali di accoglienza e socializzazione;
- servizi domiciliari di assistenza ad anziani e disabili, sostegno e riabilitazione da fornirsi presso famiglie e scuole ed altre strutture di accoglienza, gestione di strutture protette, case di riposo, comunità alloggio, case famiglia;
- trasporto disabili;
- servizi per una vita autonoma; consegna farmaci, referti, fisco a domicilio, pasti a domicilio, abbattimento barriere architettoniche, musicoterapia, pony-terapia, segretariato sociale per informazione ed orientamento, sportelli immigrati;
- gestire, in modo organico ed adeguato alle esigenze della persona, delle famiglie, i disabili, gli immigrati, i tossicodipendenti, gli emarginati e i bisognosi in genere;
- assistenza domiciliare agli anziani (ADA);
- assistenza domiciliare ai diversamente abili;
- assistenza ai minori c/o istituti scolastici;
- gestione di servizi riabilitativi, di accoglienza, di animazione, di comunità alloggio e case famiglia, di comunità di convivenza nelle forme e nei modi ritenuti utili al raggiungimento dello scopo sociale;
- attività di assistenza infermieristica e sanitaria;
- servizio di trasporto e accompagnamento scolastico anche per soggetti diversamente abili;
- svolgimento delle attività diverse, agricole, industriali, commerciali e servizi, finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate;
- attività e servizi nel comparto socio educativo rivolti a minori e a soggetti svantaggiati quali: asili nido e micro nido, scuole dell'infanzia e primarie paritarie private, scuole convenzionate pubbliche, attività di assistenza ed integrazione scolastica di alunni in situazioni di handicap, assistenza domiciliare educativa, servizi prescuola e post-scuola, servizi ricreativi per l'infanzia, ludoteche, comunità alloggio, centri educativi, centri di aggregazione giovanile, servizi educativi di strada, servizi ricreativi per bambini e adolescenti nel tempo extrascolastico o in vacanza, centri informagiovani ed altre attività di interesse educativo giovanile.

La società può altresì partecipare a gare di appalto e compiere tutte le operazioni necessarie per l'acquisto e l'erogazione dei servizi stessi.

Può avvalersi dell'opera di obiettori di coscienza in servizio civile, previa intesa con il Ministero della Difesa.

B) gestione mense aziendali, scolastiche, universitarie e comunità; servizi di pulizia e manutenzione di giardini pubblici e privati, ville, parchi e località di interesse turistico e sociale e del verde pubblico generale, di strade urbane ed extra - urbane; servizi di scopatura, di pulitura, lavatura, lucidatura, di vetri, scale, gradinate, magazzini, piazzali, ospedali, comunità, banche, centri sociali, scuole, istituti, appartamenti privati, di enti privati, e pubblici statali e parastatali, locali assumendo tali lavori mediante trattativa privata e partecipando ad appalti, gare licitazioni private e pubbliche; servizi di nettezza urbana, sanificazione, e disinfezione; attività di facchinaggio ed attività ad esse preliminari e complementari (insaccamento, pesatura, legatura, imballaggio, presa e consegna recapiti in loco, insaccamento ed imballaggio di carta macero e materiali vari); servizi di trasloco e tutte le operazioni annesse; servizi di raccolta, insaccaggio e trasporto di nettezza urbana; promozione e gestione di progetti per la salvaguardia e tutela dell'ambiente compreso lo smaltimento dei rifiuti (solidi e di qualsiasi natura) urbani; custodia di parcheggi del centro urbano ed extra urbano, zone turistiche e termali; servizi di gestione biblioteche e archivi sia pubblici che privati; promozione, la nascita e lo sviluppo delle attività culturali, sociali e civili dei cittadini; gestione di dopo-scuola, scuole materne, asili nido, residence e centri cura; promozione e gestione di corsi di educazione ed informazione sanitaria, di pronto soccorso stradale ed infortunistica sul lavoro; promozione e gestione di servizi di manutenzione di immobili pubblici e privati, gestione e cura di progetti e servizi per la pulizia di ambienti, edifici, strade, piazze, sia pubbliche che private; promozione e gestione di circoli culturali, centri sociali, palestre anche riabilitative, centri sportivi, centri benessere, anche collegati a strutture turistiche, biblioteche pubbliche e private; somministrazione al pubblico di alimenti e bevande; gestione in proprio o a mezzo di affitto di azienda di bar, ristoranti, paninoteche, pasticcerie, gelaterie, tavole calde, fast food, self service, night club, strutture agrituristiche, discoteche ed in genere di tutti i posti di ristoro ed intrattenimento per il tempo libero; attività di banchettistica presso terzi e di catering in genere; commercio al minuto e/o all'ingrosso di prodotti alimentari e non alimentari nei limiti previsti dalla legge; l'impianto e la gestione di grandi strutture di vendita, di centri commerciali, e di supermercati per la vendita al minuto e/o all'ingrosso di tutti i prodotti suddetti; la co-

struzione e relativa gestione di supermercati, drogherie ed ipermercati; realizzazione e gestione di lavanderie, tintorie ed affini; realizzazione e gestione di servizio di autoambulanza privato e pubblico assumendo tali lavori anche mediante trattativa privata e partecipando ad appalti, licitazioni private e pubbliche; realizzazione e gestione di servizi di trasporto privato e pubblico integrato, servizio di scuolabus, autobus e tutto quanto attinente a tale attività; trasporto privato e pubblico di prodotti sanitari, infermieristici, ospedalieri e medicinali in genere; vendita al minuto di arredi sacri, di arredi tombali, di fiori freschi ed artificiali, di addobbi floreali in genere senza limitazione alcuna; servizi di trasporto, con mezzi idonei, di salme; vendita di casse e cofani funebri, articoli funerari e mortuari; impianto e gestione di strutture di vendita al minuto ed all'ingrosso di prodotti di cui sopra, anche a mezzo di affitto di azienda; produzione per conto proprio o di terzi e commercializzazione in qualsiasi forma dei prodotti suddetti, la gestione di strutture alberghiere, case, albergo bed and brekfast.

La società può altresì partecipare a gare di appalto e compiere tutte le operazioni necessarie per l'acquisto e l'erogazione dei servizi stessi.

Il tutto nei limiti di legge e con il conseguimento delle prescritte autorizzazioni e nel rispetto delle professioni riservate ad iscritti in appositi Albi o Ruoli.

Per il raggiungimento dell'oggetto sociale, la società potrà compiere, inoltre, tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari ed immobiliari e bancarie che saranno ritenute necessarie od utili, ivi compreso il rilascio di fidejussioni e di altre garanzie personali e reali a favore proprio o di terzi.

Essa potrà, inoltre, assumere, direttamente o indirettamente, ma non come attività prevalente e non ai fini del collocamento nei confronti del pubblico, interessenze e partecipazioni in altre società o imprese aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, nonchè compiere operazioni finanziarie unicamente al fine di realizzare l'oggetto principale e nel rispetto e nei limiti della normativa vigente.

Potrà partecipare a consorzi ed a raggruppamenti d'impresе, stipulare contratti di rete, nonchè concorrere a gare ed appalti sia pubblici che privati.

La società intende avvalersi di tutte le agevolazioni finanziarie, creditizie, contributive e fiscali disposte e previste da parte della Unione Europea, dello Stato, delle Regioni e di altri Enti Pubblici a favore delle società che operano nei settori di attività della qui costituita società.

Al fine di migliorare qualitativamente le attività di cui all'oggetto sociale la cooperativa può predisporre programmi operativi annuali e pluriennali finanziati da appositi fondi,

costituiti ed alimentati dai contributi degli associati e di organismi comunitari e nazionali, anche di concerto con l'Unione nazionale; può costituire fondi per lo sviluppo tecnologico e la incentivazione della ristrutturazione e/o il potenziamento aziendale dei propri associati.

La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31.01.1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative.

La cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'art. 2545 septies c.c..

ARTICOLO QUINTO) La società cooperativa è regolata dalla disciplina dettata per le società a responsabilità limitata e ne segue le norme in quanto compatibili.

TITOLO III

SOCI

ARTICOLO SESTO) Il numero dei soci è quello previsto dall'articolo 2522 c.c.

Possono essere soci cooperatori tutte le persone fisiche e giuridiche aventi capacità di agire che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa e possono collaborare al raggiungimento dei fini sociali.

Possono essere ammessi anche soci finanziatori con i limiti e con le modalità previste dall'articolo 2526 codice civile.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2 della legge 8 novembre 1991 numero 381 possono entrare a far parte della cooperativa soci volontari che prestino la loro attività gratuitamente.

La prestazione dei soci volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti.

Possono essere ammessi come soci ai sensi dell'articolo 11 della legge 8 novembre 1991, numero 381 anche persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività della Cooperativa.

Possono aderire alla cooperativa persone esercenti attività di assistenza e di consulenza ai sensi dell'articolo 10 della legge 8 novembre 1991, numero 381.

Possono essere ammessi come soci cooperatori anche elementi tecnici ed amministrativi in numero strettamente necessario al buon funzionamento della cooperativa.

ARTICOLO SETTIMO) Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al consiglio di amministrazione domanda scritta contenente i requisiti previsti dallo statuto.

Il consiglio di amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui innanzi e l'inesistenza di cause di incompatibilità ivi indicate delibera sulla domanda, ai sensi dell'articolo 2528 codice civile.

ARTICOLO OTTAVO) I soci sono inoltre obbligati:

- a) all'osservanza dello statuto;
- b) a partecipare, se persone fisiche, conferendo il proprio lavoro all'attività dell'impresa sociale a secondo delle necessità della stessa;
- c) a versare l'importo della quota sottoscritta.

I soci sono inoltre tenuti ad adempiere le obbligazioni che derivano dai rapporti mutualistici che intrattengono con la cooperativa e pertanto ad effettuare le prestazioni lavorative cui si sono impegnati secondo il piano di lavoro e relativo orario stabilito dagli amministratori nel rispetto della normativa in materia vigente al tempo.

TITOLO IV

RECESSO-DECADENZA-ESCLUSIONE-

ARTICOLO NONO) La qualità di socio si perde per recesso, esclusione e morte.

ARTICOLO DECIMO) Oltre che nei casi previsti dalla legge può recedere il socio che abbia perso i requisiti per l'ammissione e non sia più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Il consiglio di amministrazione si pronuncia sui motivi che legittimano il recesso, che diviene efficace al momento della comunicazione del provvedimento di accoglimento della relativa domanda.

Il recesso determina l'estinzione dei rapporti mutualistici con decorrenza alla chiusura dell'esercizio in corso se il recesso è comunicato tre mesi prima, in caso contrario dall'esercizio successivo

ARTICOLO UNDICESIMO) L'esclusione sarà deliberata dal consiglio di amministrazione nei confronti del socio:

- a) moroso ai sensi dell'articolo 2531 codice civile;
- b) dichiarato interdetto, inabilitato o fallito o condannato con sentenza che importi interdizione dai pubblici uffici;
- c) gravemente inadempiente in ordine alle obbligazioni derivanti dallo statuto, dal contratto sociale, dal regolamento o rapporto mutualistico, alle deliberazioni legalmente adottate, o alla legge;
- d) che svolga attività in concorrenza o attività contrarie agli interessi sociali;
- e) che abbia perso i requisiti di cui all'articolo sesto;
- f) negli altri casi previsti dalla legge.

ARTICOLO DODICESIMO) Le deliberazioni in materia di decadenza ed esclusione sono adottate dagli amministratori e devono essere comunicate ai soci esclusi mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

ARTICOLO TREDICESIMO) In caso di morte di un socio gli eredi

possono subentrare nella quota se sono in possesso dei requisiti per l'ammissione. Il subentro diviene efficace dall'iscrizione nel libro dei soci.

ARTICOLO QUATTORDICESIMO) I soci receduti o esclusi e gli eredi dei soci defunti hanno diritto al rimborso delle quote di capitale da essi effettivamente versate liquidate sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento ha avuto luogo, entro sei mesi dalla relativa approvazione.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE

ARTICOLO QUINDICESIMO) Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio.

ARTICOLO SEDICESIMO) La partecipazione di ciascun socio non può essere determinata in un ammontare superiore a centomila euro.

ARTICOLO DICIASSETTESIMO) Le quote o azioni detenute dai soci cooperatori sono sempre nominative.

Non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli, nè essere cedute senza l'autorizzazione degli amministratori ai sensi dell'articolo 2580 codice civile.

Le azioni nominative detenute dai soci finanziatori sono liberamente trasferibili.

ARTICOLO DICOTTESIMO) L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO DICIANNOVESIMO) Gli utili netti annuali di gestione, risultanti dal bilancio, saranno così destinati:

a) non meno del trenta per cento al fondo di riserva legale, mai divisibile tra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della società che all'atto del suo scioglimento, anche ai fini e per gli effetti di cui all'articolo dodici della legge 16 dicembre 1977, numero 904;

b) nella misura del 3% al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, costituito dalla associazione nazionale di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, riconosciuta ai sensi dell'articolo cinque del D.L.C.P.S. del 14 dicembre 1947, numero 1577, cui la cooperativa aderisce; in difetto di adesione tale versamento andrà effettuato al ministero del lavoro;

c) alla distribuzione ai soci dei dividendi in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

d) alla remunerazione degli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura non superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi.

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, in deroga alle disposizioni dei commi precedenti, di destinare i residui attivi, previo accantonamento del prescritto trenta per cento alla riserva legale e fatto salvo quanto indicato nella

lettera b), ad eventuali riserve straordinarie indivisibili in conformità all'articolo 12 della legge 904.

L'Assemblea può deliberare la distribuzione dei ristorni in misura proporzionale alla quantità e qualità degli scambi mutualistici, anche mediante aumento proporzionale delle rispettive quote o con l'emissione di nuove azioni, oppure mediante l'emissione di strumenti finanziari.

ARTICOLO VENTESIMO) E' fatto divieto di distribuire riserve ai soci durante la vita della società.

TITOLO VI

ORGANI SOCIALI

ARTICOLO VENTUNESIMO) Sono organi sociali:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) l'organo amministrativo;
- c) il presidente;
- d) il collegio dei sindaci.

ARTICOLO VENTIDUESIMO) L'assemblea dei soci.

L'assemblea deve essere convocata mediante raccomandata o con avviso recapitato a mano e debitamente sottoscritto dal socio per ricevuta, contenente l'ordine del giorno, il luogo, (nella sede o altrove purché nella Regione Basilicata) e la data della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno ventiquattro ore dopo la prima, da inviarsi a tutti i soci almeno otto giorni prima dell'adunanza.

ARTICOLO VENTITRESIMO) L'assemblea, in ordine a qualsiasi tipo di decisione, in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà dei voti spettanti a tutti i soci con diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

In seconda convocazione l'assemblea, in ordine a qualsiasi tipo di decisione, delibera a maggioranza assoluta dei presenti, qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

ARTICOLO VENTIQUATTRESIMO) Hanno diritto al voto nelle assemblee i soci cooperatori e finanziatori che risultino iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi.

Il socio può farsi rappresentare in assemblea solo da un altro socio. In ogni caso ciascun socio non può rappresentarne più di dieci.

Ogni socio ha un solo voto, qualunque sia l'importo della quota o delle azioni nominative possedute.

Ogni socio finanziatore può avere più voti fino ad un massimo di cinque, inoltre i voti attribuiti ai soci finanziatori non possono mai superare un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, ai sensi dell'articolo 2526 comma due codice civile.

ARTICOLO VENTICINQUESIMO) L'assemblea è presieduta da un socio eletto dall'assemblea stessa. L'assemblea nomina un segretario e, quando occorreranno, due scrutatori.

ARTICOLO VENTISEIESIMO) Amministrazione.

La società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in sede della nomina:

a) da un amministratore unico;

b) da un consiglio di amministrazione composto da tre a sette membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina;

c) da due o più amministratori con poteri congiunti o disgiunti; in tali casi si applicano, rispettivamente, gli artt.2257 e 2258 c.c..

La maggioranza degli amministratori è scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

L'organo amministrativo dura in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dai soci al momento della nomina.

Il funzionamento del Consiglio è disciplinato dalla legge e dalle seguenti pattuizioni:

- si compone di un numero variabile, da determinarsi da parte dei soci, da tre a dieci membri;
- si riunisce su convocazione del Presidente o di almeno due amministratori o dei sindaci. La convocazione deve avvenire per iscritto almeno cinque giorni prima dell'adunanza o, nei casi in cui sussistano oggettive ragioni di urgenza, con telegramma almeno un giorno prima;
- il Consiglio di amministrazione nomina nel suo seno un Presidente ed un segretario;
- le deliberazioni sono valide se sono presenti la maggioranza dei componenti e sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi se nominati.

Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal presidente e dal segretario, se nominato, che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Le decisioni del consiglio di amministrazione possono anche essere adottate mediante consultazione scritta oppure sulla base di consenso espresso per iscritto. In tal caso dai documenti sottoscritti dagli amministratori, devono risultare con chiarezza l'argomento e l'oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.

Tali decisioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica.

Il Consiglio di amministrazione può delegare, determinandole nella deliberazione, parte delle proprie attribuzioni ad uno degli amministratori oppure ad un comitato esecutivo.

ARTICOLO VENTISETTESIMO) La rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio compete al presidente del Consiglio di Amministrazione o all'amministratore unico e agli amministratori delegati nei limiti delle deleghe ricevute.

Nel caso di nomina di più amministratori, che non costituiscono consiglio di amministrazione, la rappresentanza della società spetta agli stessi congiuntamente o disgiuntamente, allo stesso modo con cui sono state attribuite in sede di nomina i poteri di amministrazione.

ARTICOLO VENTOTTESIMO) Collegio Sindacale

Il collegio sindacale ed il revisore contabile possono esseri nominati facoltativamente.

Ricorrendo i presupposti previsti dall'articolo 2477 c.c. la nomina del collegio sindacale è obbligatoria. In tali casi il collegio sindacale esercita il controllo contabile ma è in facoltà dei soci affidare quest'ultimo ad un revisore.

All'uopo si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2397 e ss. cod. civ.

TITOLO VII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ARTICOLO VENTINOVESIMO) L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della società, dovrà procedere alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente fra i soci.

ARTICOLO TRENTESIMO) In caso di cessazione della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il rimborso del capitale sociale effettivamente versato e rivalutato ed i dividendi eventualmente maturati deve essere devoluto al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo undici della legge del 31 gennaio 1992 numero 59.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO TRENTUNESIMO) Le clausole mutualistiche sono inderogabili e devono essere in fatto assolutamente osservate.

ARTICOLO TRENTADUESIMO) Per quanto non è previsto dal presente statuto valgono le norme del vigente codice civile e delle leggi speciali sulla cooperazione.

FIRMATO: RADINO GRAZIELLA, LORISO RUBINO, CICCARELLA ELISA, RONDINELLA ANTONIO, CLARA VITTORIA NOTAIO SEGUE IMPRONTA DEL SIGILLO.

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 23 D.Lgs.82/2005, che si trasmette ad uso Registro Imprese.

imposta di bollo assolta tramite m.u.i.